

**Falletti.** Io mi dolgo veramente che la Commissione non abbia, per lo meno in parte, accettato il mio emendamento...

**Luzzatti, relatore.** Quanto al rappresentante delle Società operaie l'ha accettato.

**Falletti.** ...e me ne dolgo specialmente per l'obbiezione che mi è stata fatta: che cioè soverchio sarebbe stato il numero dei sindaci. Si poteva facilmente superare questo ostacolo, introducendo nel testo dell'emendamento una lieve modificazione: limitando, vale a dire, il numero dei sindaci e facendo in modo che questi partecipassero annualmente per turno al Comitato. Nondimeno sono disposto a ritirare il mio emendamento, tranne l'ultima parte la quale dispone che con norme tassative sieno dal regolamento determinate le attribuzioni dei Comitati mandamentali. E ciò propongo perchè questa materia non è in alcun modo disciplinata dalla legge. La lacuna è evidente: poichè mentre l'articolo 28 disciplina tutte le parti della legge, non fa neppure parola dei Comitati locali che ne costituiscono la parte più importante.

Io dunque ritiro il mio emendamento tranne l'ultima parte, a meno che il relatore dichiari che di questa si riparlerà all'articolo 28.

**Luzzatti, relatore.** Prego l'onorevole Falletti per tutto ciò che concerne l'emigrazione temporanea, siccome ci sono anche altri emendamenti, di riserbare le sue idee a quando discuteremo l'articolo 28. Così nulla è pregiudicato.

**Falletti.** Allora ritiro il mio emendamento, riservandomi di prendere a parlare sull'articolo 28.

**Presidente.** Sta bene.

L'onorevole Majno insiste nel suo emendamento?

**Majno.** Lo ritiro, dichiarando di associarmi a quello degli onorevoli Mazza e Garavetti.

**Presidente.** Gli onorevoli Mazza e Garavetti mantengono il loro emendamento, che suona così: *alle parole* « d'un parroco o ministro del culto » *sostituire queste altre:* « di un membro di Società operaia locale scelto dal Consiglio comunale. »

**Mazza.** Lo mantengo.

**Presidente.** Allora pongo a partito questo emendamento non accettato nè dal Governo nè dalla Commissione.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Rimane l'emendamento dell'onorevole sciani...

**Mazza.** Mi pare che dovrebbe ora mettersi in votazione il medesimo emendamento con questa variazione: dove si diceva « sostituire » dire « aggiungere. »

**Luzzatti, relatore.** Avendola inserita nell'articolo concordato col Governo, ne diamo possibile la votazione, quindi ci d'essere grati l'onorevole Mazza.

**Mazza.** Sta bene.

**Presidente.** Verrebbe ora l'emendamento posto dall'onorevole Casciani. L'onorevole sciani vi insiste?

**Casciani.** Dopo la dichiarazione dell'onorevole relatore, che ha accettato la seconda parte dell'emendamento Mazza e Garavetti io non ho più alcuna ragione di insistere nel mio che aveva il solo scopo di porre nel Comitato mandamentale un elemento che vive in mezzo al popolo e ne conosce le tendenze ed i bisogni. Poichè, in luogo di maestro elementare, il relatore, anche a nome della Commissione e del Governo, dichiara accettare che sia incluso un delegato Società operaie, io sono lieto di questa istituzione e ritiro il mio emendamento.

**Luzzatti, relatore.** Speriamo che nominino un maestro elementare!

**Presidente.** Ora veniamo alla votazione dell'ultima parte dell'articolo 9, così come è stata formulata dalla Commissione, accettata una parte dell'emendamento degli onorevoli Mazza e Garavetti, ed una parte degli emendamenti degli onorevoli Abignente e Garavetti.

Ne dò lettura.

« Nei luoghi di emigrazione potranno essere istituiti Comitati mandamentali comunali per l'emigrazione, con funzioni di tutela, composti del pretore o, in mancanza di un giudice conciliatore o del sindaco (chi ne fa le veci), d'un parroco o ministro del culto, d'un medico (designati quest'ultimi dal Commissariato) e di un rappresentante di Società operaie o agricole scelto dal Consiglio comunale.

« I membri elettivi durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

« Il Comitato è presieduto dal pretore in sua mancanza dal sindaco. »

Pongo a partito quest'ultima parte dell'articolo.

(È approvata).